



AVV. GIUSEPPE EMANUELE MODIGLIANI

Via Quintino Sella, 56 p. III

ROMA

Originale <sup>10</sup>

ECC./MA. COMMISSIONE ISTRUTTORIA

VISTO IL CANCELLIERE

Dell' ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

ROMA

*Fug*

Il Senatore Generale EMILIO DE BONO ha fatto notificare alla Signora VELLA MITTA VED. MATTEOTTI, in proprio, e quale rappresentante dei figli minori Gian Carlo, Gian Matteo e Isabella Matteotti, una sua opposizione alla avvenuta costituzione di parte civile da parte della detta Signora Ved. Matteotti, tanto in proprio, quanto in rappresentanza dei figli minori, davanti all'Alta Corte di Giustizia, nel giudizio ivi pendente a seguito della denuncia presentata dall'Avv. Giuseppe Donati. La notifica è stata fatta al domicilio eletto dalla detta Signora Ved. Matteotti nell'atto in cui si costituiva parte civile in rappresentanza dei figli minori. Ed è quindi soltanto quale procuratore e domiciliatario della detta Signora in tale sua qualità di rappresentante dei detti minori, che il sottoscritto replica, quanto segue, alla notificata opposizione:

1° - Il Senatore De Bono contesta il diritto di costituirsi parte civile nel procedimento che lo riguarda, pretendendo che la costituzione di parte civile non sia consentita se non quando la procedura sia avviata contro un imputato precisamente identificato e al quale si siano fatte regolari contestazioni. Ma la

20.3.25  
*La ved. Vella  
di argomentare  
Avv. Modigliani*

pretesa è manifestamente assurda, perchè il diritto a costituirsi parte civile deriva dalla perpetrazione del reato, e non dalla identificazione del reo. Anzi, in un certo senso, è tanto più manifesto il diritto a costituirsi parte civile, quanto più difficili siano le indagini sulle responsabilità. Infatti sarebbe es<sup>u</sup>surdo negare alla parte civile, il diritto di concorrere alla scoperta del reo, dal momento che contro costui si indirizza appunto, la sua azione. E nessuno ha mai contestato la possibilità e la legittimità della costituzione di parte civile nelle procedure contro ignoti. Quindi, se pur fosse vero che il Senatore Emilio De Bonno non può ancora essere considerato imputato nella procedura di cui si tratta, non non escluderebbe il diritto dei figli dell'assassinato On. Matteotti di costituirsi parte civile, in una procedura strettamente connessa col fatto delittuoso che li ha colpiti. Se pur fosse vero che il Senatore De Bonno per ora non dovesse essere considerato imputato nella odierna procedura, la notifica ~~ca~~ fattagli - per scrupolo di correttezza e di legalità - potrebbe essere considerata superflua in quanto bastava che la avvenute costituzione di P.C. fosse notificata al rappresentante del P.M./, presso l'Alta Corte di Giustizia; ma la costituzione stessa dovrebbe - e dovrà - rimanere ferma e valida.

REGISTRO

SPEC

Dirit. e Rep. L.	1.11
Notifica	2.20
Scrittura	4.00
Affis. pubb.	4.00
Trasferta	4.00
Sunto	1.00
Per l'exec. in giornata	2.00
Totale L.	18.31
Moneta 10%	3.00

L. 11.39  
 Venturo e Just.  
 Avvocato



11

2° - Il Senatore De Bono pretende sorreggere la propria opposizione sopra una lunga serie di articoli del Codice di Procedura Penale, la maggior parte dei quali nulla hanno da fare col quesito giuridico sollevato dall'opponente. Invece l'opposizione del Senatore De Bono dimentica del tutto - ed è sintomatico ! - che la procedura di cui si tratta pende davanti ad una Magistratura straordinaria, retta da disposizioni speciali, le quali costituiscono, per definizione, una deroga alle norme ordinarie. - Se la denuncia dell' Avv. Giuseppe Donati fosse stata presentata ad un qualunque organo della ordinaria giurisdizione penale, si potrebbe anche discutere ( in astratto e non certo in concreto ) se la vera e propria istruttoria penale sia stata, o possa essere stata preceduta da quella fase informativa che il Cod. di Proc. Pen. prevede, e che può anche chiudersi senza che si addivenga ad una specifica contestazione dell'accusa contro chicchessia. Ben diversa è la cosa trattandosi di procedura iniziata davanti l' Alta Corte di Giustizia. E basta leggere l' Art. 4 del Regolamento Giudiziario del Senato del Regno per persuadersene. Dice l' art. 4, testualmente : " PERVENENDO "AL SENATO UNA QUERELA O DENUNZIA CONTRO UN SENATORE, "IL PRESIDENTE, CON SUA ORDINANZA, DICHIARA IL SENATO "COSTITUITO IN ALTA CORTE DI GIUSTIZIA..... E CONVOCA

" LA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PERMANENTE ECC. " Il ché è quanto dire che il Decreto del Presidente del Senato segna l'inizio di una vera e propria istruttoria penale. Resta affidato al senno ed alla coscienza dei componenti la Commissione Istruttoria, il decidere quando e come i fatti esposti in denuncia debbano essere contestati al denunciato : ma una istruttoria esiste per il solo fatto che, costituito il Senato in Alta Corte di Giustizia, la Commissione Istruttoria è stata convocata e funziona. E se una istruttoria esiste, chiunque abbia sofferto danno per i fatti ai quali l'istruttoria si riferisce, ha senz'altro il diritto di costituirsi parte civile. - Questo diritto non potrebbe seriamente contestarsi nemmeno se, a seguito di denuncia presentata al Magistrato penale ordinario, si fosse ancora nella preliminare fase informativa che può anche conchiudersi col provvedimento previsto dall' Art° 179, secondo comma, del Cod. di Proc. Pen. . Ma questo diritto è anche meno contrastabile, quando una istruttoria è innegabilmente stata aperta per il solo e semplice fatto che la Commissione Istruttoria dell' Alta Corte di Giustizia è stata investita delle indagini sul fatto denunciato. E.

3- Il Senatore De Bono ammette ( e tutti sanno, anche per pubbliche dichiarazioni fatte dal suo difensore) che egli si è presentato spontaneamente davanti al



12

la Commissione Istruttoria dell' Alta Corte di Giusti-  
sia, valendosi ( così egli dice ) della facoltà conces-  
sagli dall' Art° 310 del Cod. di Proc. Pen.. E tale ar-  
ticolo dice testualmente : " CHIUNQUE ABBIA NOTIZIA CHE  
" A SUO CARICO SIA INIZIATO UN PROCEDIMENTO HA FACOLTÀ  
" DI PRESENTARSI AL GIUDICE CHE LO ISTRUISCE O AL PUB-  
" Blico MINISTERO PER ESPORRE LE PROPRIE DISCOLEPPE. "

Il Senatore De Bono riconosce dunque : di avere avuta  
notizia che si istruiva un procedimento contro di lui;  
di avere identificato il giudice che procedeva alla i-  
struttoria; e di aver presentato a questo giudice, le  
proprie discolpe. Se questo non vuol dire che il Senato-  
re De Bono ha accettato la qualità di imputato: noi pen-  
seremo che le più chiare disposizioni di legge debbano  
essere interpretate, non a seconda del senso FATTO PALE-  
SE DAL PROPRIO SIGNIFICATO DELLE PAROLE SECONDO LA CON-  
MISSIONE DI ESSE ( Art° 3 delle Preleggi ), ma nel sen-  
so perfettamente opposto al significato delle parole!

4° ■ Vero è che l' articolo stesso continua pre-  
scrivendo che all' imputato spontaneamente presentatosi,  
si contesti l' accusa, per evidenti ragioni di formale  
regolarità procedurale; ma quest' obbligo puramente for-  
male non distrugge il fatto concreto e positivo della  
presentazione spontanea, ~~avuta~~ al Magistrate che istru-  
isce, per discolparsi. Presentazione che può esser fat-

ta con l'animo di far valere la propria innocenza, ma che è logicamente e giuridicamente subordinate alla accettazione dell'imputazione, appunto per contrastarla e distruggerla..... quando ciò è possibile. - E all'argomento puramente formalistico dedotto dal 2° comma dell'Art° 310 (e sul quale tanto insiste il Senatore De Bono nella sua opposizione) è facile rispondere che l'Art° 310 è inserito nel libro I°, Titolo IV. del Cod. Proc. Pen., ove si parla "della libertà personale dell'imputato." E più precisamente tale articolo si trova nella Sezione II° del Capo I° di quel titolo: il quale tratta "dei modi di presentazione del l'imputato". Formalisticamente dunque, la ubicazione dell'Art° 310 ne chiarisce il significato in modo decisivo, ed in piena conformità con quanto qui si espone.

5° = E non merita maggior fortuna il richiamo reiteratamente fatto nell'opposizione del Senatore De Bono, a quanto si legge nell'art° 65 Cod. Proc. Pen. Anche se potessero trascurarsi le considerazioni sopra desunte dal preciso disposto dell'art° 4 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno, il testo stesso dell'art° 65 (purchè sia letto per intero, e non a metà!) non consente la interpretazione che vuol farne il Senatore De Bono. Egli si richiama a quella parte dell'art° 65 nella quale si precisa (ai soli effetti

della difesa cui deve provvedersi, nell'interesse dello imputato) chi debbe, in ogni caso, considerarsi imputato, durante l'istruttoria. Ma questa parte dell' Art° 65 interpreta ed applica - ma non esaurisce - la massima ben più generale enunciata nel principio dell'Articolo stesso. Tale massima è così formulata: " E' IMPUTATO COME IL QUALE NEL GIUDIZIO SI ESERCITA L'AZIONE PENALE. " Applicandola al caso concreto, chi oserà negare che sia già in corso l'azione penale, quando un'istruttoria è aperta, e la persona contro cui si instruisce si è già presentata per discolarsi? Nel periodo istruttorio l'azione penale si estrinseca nella ricerca del Reo, anche se questo sia ignoto. Nel caso nostro non si procede contro ignoti, ma contro persona precisamente denunciata, e che ha provveduto abbondantissimamente alla propria difesa. Non solo dunque è in corso un'azione penale, ma essa è anche concretamente individuata ed indirizzata.

6° - E torna a farsi evidente che l'opposizione del Senatore De Bono incorre nell'errore fondamentale di trascurare le disposizioni speciali (derogatrici di quelle generali) che disciplinano la giurisdizione straordinaria davanti alla quale pende il giudizio. Basta leggere queste disposizioni per persuadersi, che oggimai, a seguito della denuncia Donati, è in corso

una vera e propria istruttoria che nessuno può confonde-  
re con quel preliminare periodo informativo che il  
Cod. di Proc. Pen. ammette in alcuni determinati casi,  
assolutamente non equiparabili con quello che ci occu-  
pa. Le disposizioni del Regolamento Giudiziario del Se-  
nato cui qui si accenna, sono le seguenti :

a) - Art° 8: in virtù del quale la Commissione I-  
struttoria è investita di tutte le funzioni del Giudice  
istruttore; il che è quanto dire, che quando una istrut-  
toria pende davanti alla Commissione Istruttoria della  
Alta Corte, deve considerarsi già superato il periodo  
semplicemente informativo che secondo l' Art° 179 Cod.  
Proc. Pen. è commesso unicamente e solamente al Procu-  
ratore del Re.

b) - Art° 12: il quale consente alla Commissione  
istruttoria facoltà di vera e propria istruzione, e non  
di semplice informazione: facoltà delle quali essa già  
si è valsa, appunto perchè essa sa di condurre, e con-  
duce, una istruttoria, e non si limita a raccogliere  
semplici informazioni.

c) - Art° 15 : il quale - ed il rilievo ci sembra  
decisivo - è stato già applicato, per volontà della Com-  
missione istruttoria, in confronto anche del Senatore  
De Bono : dalla Commissione stessa, evidentemente con-  
siderato come imputato, nonostante che egli abbia vana-



14

mente tentato di respingere da sé questa veste.

E se in virtù di queste speciali disposizioni non è consentito dubitare, che una istruttoria è in corso per fatti attinenti all'assassinio dell' On. Matteotti: sarebbe enorme il respingere la costituzione di parte civile dei figli dell'assassinato. E sarebbe del pari illegittimo che colui il quale ha voluto assumere la veste di imputato per difendersi, vedesse scolta la propria pretesa di rinunciare a tale veste, in confronto di chi legittimamente gli sta dinanzi agli effetti giuridici e morali che sono lo scopo di ogni costituzione di parte civile.

7° - Ed a tutti i possibili futuri effetti, ci sia consentito di insistere sopra un punto fin qui accennato soltanto di sfuggita, ma che è la sintesi delle nostre ragioni. Noi neghiamo, che nelle procedure penali affidate all'Alta Corte di Giustizia, per delitti addebitati a Senatori, esista quel preliminare periodo informativo che il Codice di Proc. pen. affida al Procuratore del Re, con l'art° 179. La procedura davanti all'Alta Corte è una procedura formale, e non sommaria, fin dal suo inizio: fino da quando, <sup>11100</sup> il Presidente del Senato, col proprio Decreto, dichiara il Senato costituito in Alta Corte. E' dunque inammissibile che davanti all'Alta Corte si proceda a termini dell'Art° 179

Cod. Proc. Pen. secondo comma. Le richieste del Procuratore del Re ivi prevedute sono anteriori alla apertura della istruttoria. Invece la istruttoria - e la più formale che immaginar si possa - comincia davanti all'Alta Corte, fin dalla sua costituzione. E conseguentemente le decisioni della Commissione Istruttoria sono disciplinate dall'Art° 16 del Regolamento giudiziario del Senato, come quelle che debbono essere pronunciate ad istruttoria compiuta. E non c'è bisogno di ripetere ancora una volta, che se tale è il carattere delle indagini affidate alla Commissione Istruttoria, non ammettere la costituzione di parte civile fin dal primo momento dell'attività della Commissione, equivarrebbe a violare lo spirito stesso dell'istituto e la precisa disposizione ( Art° 8 Cod. Proc. Pen. ) secondo la quale l'azione civile ha diritto di svolgersi congiuntamente all'azione penale: a tutta l'azione, e non ad una fase soltanto di questa.

8° - Ma il Senatore De Bono non si è accorto che se le sue deduzioni fossero fondate, proprio queste renderebbero irricevibile la sua opposizione. Infatti - quando pure tutta la nostra confutazione fosse da rigettare - l'opposizione del Senatore De Bono non potrebbe mai sottrarsi al seguente insuperabile dilemma :

- O il Senatore De Bono non è ancora imputato

( come egli a torto sostiene) ed allora egli non ha veste  
veste per fare opposizione;

- O il Senatore De Bono è ormai già un imputato  
(e questo è il nostro pensiero): ed allora la costi-  
tuzione di parte civile è legittima, non solo come in-  
tervento di chi ha sofferto il danno, nella procedura,  
ma anche come specifica contestazione del diritto al  
risarcimento, legittimamente fatta al presunto respos-  
abile.

9° - E da ultimo ci si lasci osservare che quan-  
do si è coinvolti in una procedura riferentesi ad un  
fatto così atroce come quello che culminò nell'assassi-  
nio dell' On. Matteotti, ed al tentativo di sottrarre  
i rei alle meritate sanzioni; quando si è sentito tutto  
l'errore di una siffatta posizione, e si è voluto affret-  
tarsi a comparire davanti al Magistrato, per difendersi:  
non si può - per la contraddizione che no' consente -  
respingere il contraddittorio di chi ha il più vero e  
più umano interesse a che giustizia sia fatta. Si può  
andare incontro al cimento, o attendere che questo vi  
sia imposto. Ma troppo comodo sarebbe, mostrarsi selan-  
ti della propria difesa, far valere i diritti che questo  
zelo conferisce, adducendo testimonianze, e nominandosi  
un valorosissimo difensore: e poi respingere il contra-  
dittorio di chi ha per ora soltanto il diritto di segui-

re le fasi della istruttoria, per potere conoscere a suo tempo ciò che l'istruttoria abbia raccolto, e poter presentare, su tali risultati, le proprie precise conclusioni. O forse si vuole che appunto questo sia vietato ai figli dell'assassinato : interloquire negli accertamenti intesi a scuoprare e precisare le responsabilità di tutti coloro che comunque parteciparono all'assassinio del padre loro, prima, durante e dopo la morte di questo ? E se questo non è il vero scopo : a che l'opposizione del Senatore De Bono ? Si illuderebbe egli mai, che siffatte schermaglie procedurali possano avere una qualsiasi influenza davanti al più alto consesso giudiziario, e di fronte ad un delitto del quale nessun altro ha più profondamente scosso la compagine morale e politica del nostro paese ?

Questi interrogativi consentono una sola risposta : quella che qui si invoca anteponendosi - in coerenza alle susposte deduzioni - la richiesta che a noi sembra quella più sostanzial<sup>mente</sup> e più immediatamente necessaria, a quella che ci appare come una ipotesi comunque insuperabile: Si rigetti l'opposizione del Senatore Emilio De Bono, o quanto meno, la si dichiari irricevibile.

Roma, li 20 Marzo 1925 :

*Avv. Giuseppe Manes*